

La bonifica bellica nei lavori pubblici

Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento

Le modifiche normative

inserite nel Nuovo Codice Appalti – [D.lgs.50/2016 - Le competenze del R.U.P – art.31](#)

Nella normativa vigente il **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento : ...Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) **cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione**, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) **segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi**;

e) **accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari**;

(continua)

Le modifiche normative

inserite nel Nuovo Codice Appalti – [D.lgs.50/2016 - Le competenze del R.U.P – art.31](#)

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. **L'ANAC con proprio atto**, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, **definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP**, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. **Fino all'adozione di detto atto, si applica l'articolo 216, comma 8 (ex Regolamento Generale DPR 207/2010)**

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – [D.lgs.50/2016](#)
[I livelli di progettazione – art.23](#)

L'art.23 definisce i livelli di progettazione rimandando a successivo decreto i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali :

*«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo **sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'[articolo 216, comma 4](#).»*

Pertanto sino all'emanazione del DM di cui **comma 3 continua ad applicarsi** il Regolamento Generale (**DPR 207/2010**)

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – [D.lgs.50/2016](#)
[I livelli di progettazione – art.23](#)

Il comma 4, salvo il DM definente i livelli di progettazione, stabilisce:

«*La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica*

1. *le caratteristiche,*

2. *i requisiti,*

3. *gli elaborati progettuali*

necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.»

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016
I livelli di progettazione – art.23

Per la prima volta a livello normativo lavori pubblici ci si è posti il problema, **in sede di progettazione**, dell'eventuale bonifica bellica –**comma 10**:
*«L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui **all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327**. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, **alla bonifica di ordigni bellici** e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze»*

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016
I livelli di progettazione – art.23

- La previsione di detto articolo – bonifica bellica – era già presente nel panorama normativo nazionale, ma solo nel T.U. Espropri – art.15 c.5 DPR 327/2001;
- Dal 20.04.2016 (data vigenza Dlgs.50/2016) esso trova allocazione nella norma anche per la redazione progettuale delle OO.PP.;
- Da evidenziare che l'art.23 c. 10 D.lgs.50/2016 è identico all'art.15 c.5 DPR 327/2001:»*L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, **alla bonifica da ordigni bellici** e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere*»

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – [D.lgs.50/2016](#)
[I livelli di progettazione – art.23](#)

Il livello progettuale per l'esecuzione delle ricerche di bonifica bellica, ancorché non definito dall'art.23 Dlgs.50/2016, tramite il combinato disposto del comma 10 con gli artt.15 – 16 DPR 327/2001 è il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** (ex progetto preliminare D.lgs.163/2006 e s.m.i.) giacché, nel silenzio normativo dell'allocatione nella normativa dei lavori pubblici, con l'art.16 del DPR 327/2001 e s.m.i. si specificano le modalità per l'approvazione del progetto, che avviene con **progetto già redatto.**

Il comma 5 la conferma tale ipotesi. Infatti «.....*Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua*, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. *Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari* per la definizione degli aspetti di cui al comma 1

(il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività - la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera - la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza- un limitato consumo del suolo - il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti - il risparmio e l'efficientamento

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016

I livelli di progettazione – art.23

energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere - la compatibilità con le preesistenze archeologiche - la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture - la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera – l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche),
nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

In quest'ottica:

- Il **costo** deve essere previsto fin dalla **programmazione** (attività preliminari)
- le **indagini** sono eseguite, se necessario, in sede di **studio di fattibilità** (accertamenti ... atti a pervenire ad una completa caratterizzazione delle aree impegnate)
- prima delle indagini e dei sondaggi geologici ed archeologici, idrogeologici
- prodromico addirittura alle “*prime indicazioni*”

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016
art.26 **Verifica preventiva della progettazione**

La progettazione è verificata dal Rup o altro soggetto incaricato, **ma comma 10 ART.23** :»*In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'[articolo 26](#), stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione»...., **quindi anche per la verifica in sede progettuale della presenza dell'attività di bonifica bellica.***

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016 art.26 Verifica preventiva della progettazione

I commi 1 – 2 – 3 – 4, **non specificano** alcunché in ordine anche alle bonifiche belliche come per altri adempimenti preventivi (archeologico, sito inquinato, calcoli strutturali, etc.) ma il comma 4 «... La verifica **accerta** in particolare:

- a) la completezza della progettazione;**
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;**
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;**
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;**
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Le modifiche normative inserite nel Nuovo Codice Appalti – D.lgs.50/2016 art.26 Verifica preventiva della progettazione

Ciò non significa che **in ogni progettazione** dovrà esserci la presenza di uno o più elaborati riferiti alle bonifiche belliche, ma è ragionevole ritenere applicabile il principio normativo , dell'indagine preventiva archeologica (c.1 art.25 D.lgs.50/2016 e s.m.i), dove tale attività è sempre richiesta salvo che:».....***la documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti***»

A prescindere dalla norma (L.109/1994 – Dlgs.163/2006 – oggi D.lgs.50/2016) ci sono almeno 2 costanti principi :

CERTEZZA DI TEMPI E COSTI (temi strettamente interconnessi) a tutela dell'amministrazione

DIRITTO DI CONTEZZA DEI LAVORI: diritto della conoscenza di tutti gli elementi che formano costo necessari per l'offerta; a tutela dell'impresa; soprattutto nell'appalto a corpo

CONSIDERAZIONI FINALI

1 - Con l'accenno normativo del comma 10 dell'art.23 Dlgs.50/2016, risulterà difficile per **Progettista** e **Rup**, **in assenza di documentazione** progettuale, **giustificare il ricorso a modifiche contrattuali/varianti** (peraltro già problematiche per gli effetti dell'art.106 del Dlgs.50/2016) per le bonifiche belliche, con le conseguenti responsabilità di danno erariale **sui costi di appalto maggiorati**; se, infatti, in fase di esecuzione lavori si riscontrassero delle anomalie, causa di sospensione lavori, si verserebbe nella fattispecie della sospensione illegittima, con necessità di:

- 1) **rinegoziazioni dei tempi**
- 2) **predisporre varianti**
- 3) **pagare un risarcimento danni da protrazione indebita dei tempi in misura del 8 ÷ 10 % della produzione teorica giornaliera**

CONSIDERAZIONI FINALI

2 - i costi per la bonifica bellica incidono mediamente, per opere edilizie, in misura **del $< 2\text{‰} \leq 5 \text{‰}$** del costo complessivo di costruzione; costi recuperabili con una progettazione oculata, riconfermando l'importanza della **centralità del progetto**, dando peso alla qualità progettuale con il fine di eliminare le varianti,

3 - i costi per la bonifica bellica sono costi della sicurezza? NO, in quanto vanno inquadrati nel Q.T.E. dell'opera nei costi delle indagini preliminari e nulla hanno a che vedere con la sicurezza sul posto di lavoro; come non lo hanno i costi per gli altri tipi di indagine (geologica, idrologica, ecc.)